

Codice A1419A

D.D. 9 dicembre 2021, n. 2001

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO SPORTIVO BODYLINE CUREGGIO", con sede in Cureggio (NO). Approvazione del nuovo Statuto e variazione sede legale.



ATTO DD 2001/A1419A/2021

DEL 09/12/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO SPORTIVO BODYLINE CUREGGIO", con sede in Cureggio (NO). Approvazione del nuovo Statuto e variazione sede legale.

Premesso che:

il Presidente della "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO SPORTIVO BODYLINE CUREGGIO", C.F. 91006020035, con sede in Cureggio (NO), Via Borgomanero n. 38, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto dell'Associazione con nota acquisita al protocollo regionale al n. 17899 del 15.06.2020;

l'Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 13.12.2002 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 303;

vista la sospensione del procedimento comunicata con nota prot n. 23606 del 31.07.2020, nella quale Regione Piemonte evidenziava che lo Statuto approvato in data 29.03.2008 non era stato redatto sotto forma di atto pubblico, rilevando inoltre criticità circa: l'ambito territoriale in cui opera l'Associazione; gli artt. 5 e 14 in riferimento al diritto di voto; la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento; la norma di rinvio dello Statuto;

visto il riscontro acquisito al prot. n. 41183 del 19.11.2021, con cui l'Associazione ha inoltrato un nuovo testo di Statuto, con atto a rogito della Dott.ssa Cristina Bertoncelli, notaio in Borgomanero, rep. n. 22961 del 25.10.2020, registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Novara il 30.10.2020 al n. 14087, in cui si recepiscono i rilievi mossi da Regione Piemonte;

l'Assemblea dei Soci ha altresì approvato il trasferimento della sede legale da Via Borgomanero, 38 a Via per Marzalesco 109, Cureggio (NO);

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private.

DETERMINA

Di autorizzare l'iscrizione, al numero 303 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO SPORTIVO BODYLINE CUREGGIO", con sede in Cureggio (NO);

di prendere atto del trasferimento della sede legale dell'Associazione da Via Borgomanero n. 38, Cureggio (NO), a Via per Marzalesco 109, Cureggio (NO).

Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Statuto_Bodyline.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO "A" ALL'ATTO 22.961/12.146 REP./RACC.

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 460/97, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 14 e successivi del codice civile, l'Associazione denominata "Centro Sportivo Body Line Cureggio" Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Cureggio (No) via Marzalesese n. 109.

L'Associazione svolge esclusivamente la propria attività entro i confini della Regione Piemonte.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche; in particolare l'Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo del Body Building e delle discipline sportive collegate, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 3 - Affiliazione

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Coni nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Funzionamento

L'Associazione, inoltre, garantisce la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche.

Art. 5 - Domanda di ammissione

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto e lo osservino. Fra gli aderenti

all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri. L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di Associati. Possono essere Associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda scritta e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

Agli Associati è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

Art. 6 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci determinati annualmente dal Consiglio Direttivo, da eventuali entrate commerciali, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di Associati, privati od enti, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti, da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decadenza, espulsione, decesso.

Le dimissioni volontarie si verificano quando l'Associato presenti formale dichiarazione scritta di dimissioni al Consiglio Direttivo.

Il socio decade automaticamente da tale qualifica nel caso in cui non dovesse rinnovare l'adesione al sodalizio entro 3 mesi dalla fine dell'esercizio sociale annuale.

L'Associato è espulso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia in corso in adempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'Associato espulso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Le dimissioni volontarie, la decadenza, il decesso e l'espulsione degli associati devono essere comunicati alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

A carico degli Associati che vengono meno ai doveri verso l'Associazione Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

l'ammonizione;

la sospensione;

la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea degli Associati.

Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

Art. 11 - Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale degli Associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente.

Art. 12 - Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano, essendo il massimo organo deliberativo dell'Associazione; l'Assemblea Generale degli Associati è la riunione in forma collegiale degli associati: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea riunita in via ordinaria:

approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;

elegge il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata, in via straordinaria:

per deliberare le modifiche statutarie o la trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea straordinaria sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 14 - Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e, comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante ogni strumento che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno quali l'invio e-mail/lettera cartacea, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, l'affissione di avviso in maniera ben visibile nella sede dell'Associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli Associati, compresi i soci minorenni, in regola con il versamento della quota annuale. Per i soci minorenni, il diritto di partecipazione e di voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie è esercitato dal genitore che ha sottoscritto la domanda di adesione e che ne esercita la potestà genitoriale.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. L'Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Associato purché munito di delega scritta; ogni associato

non può essere portatore di più di una delega.

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale, con voto segreto o tramite utilizzo di piattaforme digitali (internet, video conferenza, ecc.).

L'assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente deliberati dall'Assemblea Generale degli Associati convocata in seduta straordinaria, solo se ottengono il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito Verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo nella prima riunione dello stesso organo amministrativo, ha la rappresentanza legale, compresa quella processuale dell'Associazione e ne manifesta la volontà.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 16 - Vice Presidente

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto tra i

componenti del Consiglio Direttivo nella prima riunione dello stesso organo amministrativo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato; egli, inoltre, redige gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto ed è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci e rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Vicepresidente e un Segretario; al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario;

le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;

le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;

la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

la fissazione delle quote sociali;

la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (cartaceo, sms, e-mail) da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in un'unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Decadenza degli organi associativi

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Le dimissioni, o la revoca, di uno dei componenti degli organi Associativi determina la sua sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 19 - Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla Federazione di appartenenza unitamente a copia del Verbale.

Art. 20 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio o rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a quei soci che lo richiedano.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 ° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21 - Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Clausola compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro e delle norme di cui agli artt. 14 e successivi del codice civile.

All'originale firmato:

Cerutti Silvio Roberto

CRISTINA BERTONCELLI notaio